

Circolare per lo Studio

Principali scadenze 1-15 marzo 2021

a cura di Saverio Cinieri

Dal 1° al 15 marzo 2021, oltre alle consuete scadenze periodiche, ci sono anche molte scadenze da segnalare, complice anche il posticipo delle scadenze del 28 febbraio al 1° marzo, cadendo la suddetta data di domenica.

In particolare, vanno segnalate le seguenti scadenze:

- al 1° marzo la trasmissione della LIPE del 4° trimestre per chi non si avvale la facoltà di presentare, sempre entro lo stesso termine, la dichiarazione IVA e il termine entro il quale aderire al servizio Fatture e corrispettivi per effettuare la consultazione delle fatture elettroniche (salvo proroghe);
- al 10 marzo il termine ultimo per presentare la dichiarazione dei redditi e il modello 770 scaduti il 10 dicembre con gli sconti del ravvedimento entro 90 giorni e il termine per la sottoscrizione dell'inventario;
- al 15 marzo il termine ultimo per effettuare l'opposizione all'utilizzo delle proprie spese sanitarie nella dichiarazione precompilata.

1 LUNEDÌ

COMUNICAZIONI

Comunicazione periodica intermediari finanziari



Attenzione

La scadenza originaria è il 28 febbraio e slitta in quanto cade di domenica.

Attività - Termine ultimo per la Comunicazione, all'Anagrafe tributaria, dei dati relativi ai soggetti con i quali sono stati intrattenuti rapporti di natura finanziaria. La comunicazione si riferisce ai nuovi rapporti, alle modifiche ed alle cessazioni relative al mese precedente.

Soggetti obbligati - Operatori finanziari indicati all'art. 7, comma 6 D.P.R. 605/73.

Modalità - Trasmissione esclusivamente in via telematica.

COMUNICAZIONI

Soggetti che effettuano operazioni in oro



Attenzione

La scadenza originaria è il 28 febbraio e slitta in quanto cade di domenica.

Attività - Termine ultimo per la presentazione all'Ufficio Italiano Cambi (UIC) della dichiarazione relativa le operazioni effettuate nel mese precedente di valore pari o superiore a euro 12.500,00.

Soggetti obbligati - I soggetti persone fisiche nell'esercizio d'impresa, arte o professione o le persone giuridiche che hanno effettuato nel mese transazioni in oro da investimento e in materiale d'oro ad uso prevalentemente industriale, nel territorio dello stato o con l'estero, di importo superiore ad euro 12.500.

Modalità - Le operazioni vengono trasmesse telematicamente alla UIF (Unità di Informazione Finanziaria) utilizzando le funzionalità disponibili sul portale Infostat-UIF.

<p>IMPOSTE INDIRETTE</p>	<p>Fondi rustici – Registrazione e versamento per contratti di affitto</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 28 febbraio e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - I contratti d'affitto di fondi rustici non formati per atto pubblico o scrittura privata autenticata possono essere registrati mediante presentazione della denuncia annuale dei contratti posti in essere nell'anno precedente, tenendo presente che oltre alla registrazione deve anche essere eseguito il pagamento dell'imposta di registro nella misura dello 0,5% dei corrispettivi (importo minimo di 67 euro).</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti che risultano essere titolari di contratti d'affitto di fondi rustici.</p> <p>Modalità - La denuncia deve necessariamente risultare presentata presso qualunque ufficio dell'Agenzia delle entrate, tenendo in considerazione che la medesima deve essere sottoscritta da una delle parti contraenti e deve riportare le generalità, il domicilio e il codice fiscale delle parti, il luogo, la data di stipulazione, nonché l'oggetto, il corrispettivo e la durata del contratto, mentre il pagamento dell'imposta di registro deve essere eseguito, utilizzando il modello F23 (codice tributo: 108T-Imposta di registro per affitto fondi rustici), presso le banche convenzionate, le agenzie postali o gli agenti della riscossione.</p>
<p>IVA</p>	<p>Acquisti intracomunitari – Modello Intra-12</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 28 febbraio e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Invio telematico della dichiarazione mensile degli acquisti intracomunitari di beni registrati con riferimento al secondo mese precedente, da parte di soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato effettuati, da Enti non soggetti passivi IVA e dagli agricoltori e versamento dell'imposta in relazione agli acquisti dichiarati.</p> <p>Soggetti obbligati - Sono tenuti alla presentazione del modello INTRA 12 e al relativo versamento gli enti non commerciali (art. 4, comma 4, D.P.R. n. 633/1972), non soggetti passivi d'imposta, ed i produttori agricoli esonerati (art. 34, comma 6 D.P.R. n. 633/1972).</p> <p>Modalità - Presentazione in via telematica.</p> <p>Per il versamento della relativa imposta va utilizzato il codice tributo 6043.</p>
<p>COMUNICAZIONI</p>	<p>Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 28 febbraio e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche IVA effettuate nel quarto trimestre solare 2020.</p> <p> Attenzione</p> <p>È possibile evitare la trasmissione della comunicazione se la stessa viene presentata, sempre entro lo stesso termine, nella dichiarazione IVA, compilando il Quadro VP.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti passivi IVA obbligati alla presentazione della dichiarazione</p>

	<p>IVA o all'effettuazione delle liquidazioni periodiche IVA.</p> <p>Modalità - Esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediario abilitato, utilizzando il modello "Comunicazione liquidazioni periodiche IVA".</p>
<p>SCRITTURE CONTABILI</p>	<p>Scritture ausiliarie di magazzino - Attivazione dell'obbligo di tenuta</p> <p>Attività - Decorre, per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che si è chiuso alla fine dello <i>scorso mese</i>, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino se risultano superati, nei due esercizi sociali o periodi d'imposta precedenti di riferimento, contemporaneamente il limite previsto per i ricavi in ciascun esercizio o periodo d'imposta e quello delle rimanenze finali alla fine di ciascun esercizio.</p> <p>Soggetti obbligati - Operatori economici in contabilità ordinaria con esercizio sociale 1° marzo - 28 febbraio, per i quali, i limiti sono stati superati nei periodi d'imposta:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1° marzo 2016 - 28 febbraio 2017; • 1° marzo 2017 - 28 febbraio 2018. <p>l'ammontare dei ricavi ed il valore complessivo delle rimanenze risultano superiori rispettivamente a euro 5.164.568,99 e a euro 1.032.913,80.</p> <p>Modalità - Le scritture ausiliarie di magazzino devono essere impostate e tenute in forma sistematica, secondo norme di ordinata contabilità, mediante annotazioni giornaliere o periodiche, purché con cadenza non superiore al mese e con libertà di scelta del supporto o strumento operativo, per cui le stesse possono concretarsi in libri, schede o simili.</p> <p>Le rilevazioni in argomento, per ogni singolo bene <i>oppure</i> per ogni categoria di beni, devono necessariamente evidenziare i carichi e gli scarichi in modo tale che dalla lettura di ogni singola scheda o altro supporto contabile si possano ricavare tutti i movimenti relativi al bene o alla categoria di beni.</p>
<p>SCRITTURE CONTABILI</p>	<p>Scritture ausiliarie di magazzino - Cessazione dell'obbligo di tenuta</p> <p>Attività - Per le imprese aventi l'esercizio sociale o periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che si è chiuso alla fine dello <i>scorso mese</i>, l'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino viene meno se, per la seconda volta consecutivamente, l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze risultano di entità inferiore i previsti limiti.</p> <p>Soggetti obbligati - Ai sensi degli artt. 13, 14 e 20 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni ed integrazioni, le scritture ausiliarie di magazzino possono <i>non</i> essere tenute a partire <i>da questo mese</i>, se nei precedenti due periodi d'imposta l'ammontare dei ricavi o il valore complessivo delle rimanenze sono risultati inferiori e, quindi, si sono mantenuti rispettivamente sotto il limite di euro 5.164.568,99 e di euro 1.032.913,80.</p> <p>Modalità - L'obbligo di tenuta delle scritture ausiliarie di magazzino risultava operativo fino all'esercizio sociale che si è concluso lo <i>scorso mese</i>, possono essere sospese o tenute esclusivamente con finalità aziendali senza il rispetto delle particolari regole dettate dal D.P.R. 600/1973.</p>

<p>TASSE E IMPOSTE VARIE</p>	<p>Tasse automobilistiche</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 28 febbraio e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Versamento della tassa per le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo con potenza fiscale superiore a 9 CV se immatricolati fino al 31 dicembre 1997 o potenza effettiva superiore a 35 KW o a 47 CV se immatricolati dopo tale data il cui precedente pagamento è scaduto nel mese di gennaio.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti proprietari di autovetture ed autoveicoli.</p> <p>Modalità - Il pagamento può essere effettuato presso le Delegazioni ACI, le agenzie di pratiche auto, i tabaccai o gli uffici postali compilando l'apposito bollettino preintestato alla Regione (con l'indicazione del relativo numero di conto corrente).</p>
<p>TASSE E IMPOSTE VARIE</p>	<p>Assicurazioni - Versamento imposta inerente ai premi e agli accessori</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 28 febbraio e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Determinazione e pagamento da parte degli assicuratori dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di gennaio nonché di eventuali conguagli dell'imposta dovuta sui premi ed accessori incassati nel mese di dicembre.</p> <p>Soggetti obbligati - Compagnie di assicurazione.</p> <p>Modalità - Versamento utilizzando il modello F24-Accise, esclusivamente in via telematica.</p>
<p>IVA</p>	<p>Adesione al servizio di consultazione fatture elettroniche</p> <p> Attenzione</p> <p>La scadenza originaria è il 28 febbraio e slitta in quanto cade di domenica.</p> <p>Attività - Termine ultimo entro il quale è possibile aderire al servizio Fatture e corrispettivi per effettuare la consultazione delle fatture elettroniche.</p> <p>Soggetti obbligati - Contribuenti titolari di partita IVA, nonché condomini e enti non commerciali che intendono fruire del servizio di consultazione delle fatture emesse/ricevute</p> <p>Modalità - L'Agenzia delle entrate rende disponibili, a chi aderisce al servizio, ai fini della consultazione e acquisizione, l'intero file delle fatture elettroniche, e di conseguenza ne effettua la memorizzazione.</p> <p>L'adesione avviene mediante un'apposita funzionalità resa disponibile nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate.</p> <p>In assenza dell'adesione al servizio, l'Agenzia memorizza e rende consultabile e scaricabile il file xml della fattura elettronica solo fino all'avvenuto recapito della stessa; una volta consegnata la fattura, saranno conservati esclusivamente i dati fiscalmente rilevanti.</p> <p>Per maggiori dettagli vedi l'Approfondimento.</p>

3 MERCOLEDÌ

IMPOSTE
DIRETTE**Contratti di locazione – Registrazione e/o versamento tributo**

Attività - Pagamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione stipulati il 1° febbraio o rinnovati tacitamente a decorrere dalla medesima data (i nuovi contratti di locazione, dopo la corresponsione dell'imposta autoliquidata, devono essere registrati nel termine di 30 giorni dalla data dei medesimi).

Soggetti obbligati - Titolari di contratti di locazione che non hanno esercitato l'opzione per l'applicazione della cedolare secca di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 23/2011.

Modalità - A partire dal 1° gennaio 2015 il modello "F24 Elide" è l'unico canale percorribile per pagare i tributi su locazioni e affitti immobiliari.

I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

- 1500: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per prima registrazione;
- 1501: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per annualità successive;
- 1502: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per cessioni del contratto;
- 1503: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per risoluzioni del contratto;
- 1504: locazione e affitto di beni immobili – imposta di registro per proroghe del contratto;
- 1505: locazione e affitto di beni immobili – imposta di bollo;
- 1506: locazione e affitto di beni immobili – tributi speciali e compensi;
- 1507: locazione e affitto di beni immobili – sanzioni da ravvedimento per tardiva prima registrazione;
- 1508: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardiva prima registrazione;
- 1509: locazione e affitto di beni immobili – sanzioni da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi;
- 1510: locazione e affitto di beni immobili – interessi da ravvedimento per tardivo versamento di annualità e adempimenti successivi.

RAVVEDIMENTO

Ravvedimento ritenute e Iva – Entro 15 giorni

Attività - Regolarizzazione del versamento delle ritenute e dell'Iva periodica non versate o versate in misura non sufficiente entro il 16 febbraio 2021.

Soggetti obbligati - Imprese ed esercenti arti e professioni soggetti IVA.

Modalità - Il ravvedimento avviene versando il tributo unitamente alla sanzione pari a 0,1% (15%/10/15) per ogni giorno di ritardo oltre agli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.

Versamento con il modello F24, specificando, per le sanzioni, i seguenti codici tributo variabili a seconda dell'imposta da regolarizzare:

- 8906 – Sanzione pecuniaria sostituiti d'imposta;
- 8904 – Sanzione pecuniaria IVA;
- 8926 – Sanzione addizionale comunale all'IRPEF – ravvedimento.

Invece, per gli interessi, l'indicazione a parte non vale per quelli sulle ritenute e sulle addi-

	<p>zionali comunali all'IRPEF da parte dai sostituti d'imposta, ma solo per l'Iva; in tal caso, va utilizzato il seguente codice tributo:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1991 – Interessi sul ravvedimento – Iva.
--	--

10 MERCOLEDÌ

SCRITTURE
CONTABILI**Inventario – Sottoscrizione**

Attività - Sottoscrizione dell'inventario inerente al bilancio dell'esercizio chiuso lo scorso 31 dicembre.

Soggetti obbligati - Imprenditori individuali, società di persone, soggetti lres, con periodo di imposta coincidente con l'anno solare in contabilità ordinaria.

Modalità - I soggetti in contabilità ordinaria sono tenuti a sottoscrivere l'inventario entro tre mesi dal termine previsto per la presentazione della dichiarazione dei redditi (che, nel 2020, è scaduto il 10 dicembre). Pertanto, l'inventario e il bilancio devono risultare sia trascritti sul libro degli inventari, sia sottoscritti dal titolare dell'impresa individuale o dal legale rappresentante della società.

RAVVEDIMENTO

Ravvedimento per omessa presentazione del modello 770

Attività - Ultimo giorno utile per la regolarizzazione, mediante ravvedimento operoso, della presentazione della dichiarazione relativa al 2019 (modello 770/2020).

Soggetti obbligati - Soggetti che hanno omesso la presentazione della dichiarazione modello 770/2020.

Modalità - Il ravvedimento comporta il versamento di sanzioni ridotte pari a 25 euro (1/10 di 250 euro).

Nel modello F24, in merito alla sanzione di 25 euro, va indicato il codice tributo "8911", inserendo nel campo "anno di riferimento" l'anno in cui la violazione è stata commessa e non l'anno cui si riferisce la dichiarazione.

RAVVEDIMENTO

Ravvedimento presentazione Redditi

Attività - Termine ultimo per regolarizzare, mediante ravvedimento operoso, la presentazione "tardiva" della dichiarazione dei redditi – Modello Redditi 2020 (periodo d'imposta 2019).

Soggetti obbligati - Sono tenuti all'adempimento i soggetti che hanno presentato tardivamente la dichiarazione dei redditi. Si ricorda che è considerata "tardiva" la dichiarazione presentata entro 90 giorni dal termine ultimo di presentazione del modello Redditi.

Modalità - Ai fini della regolarizzazione del modello Redditi 2019 il contribuente deve presentare la dichiarazione nonché versare "contestualmente" tramite il mod. F24 (codice tributo 8911, anno di riferimento 2020), una sanzione "ridotta" pari a 25 euro (1/10 di euro 250).

15 LUNEDÌ

DICHIARAZIONI

730 precompilato – Opposizione spese sanitarie**Attenzione**

La scadenza originaria è l'8 marzo ed è stata prorogata dall'Agenzia delle entrate (provvedimento 22 gennaio 2021, n. 20765).

Attività - Presentazione dell'opposizione a rendere disponibili i dati relativi alle spese

	<p>sanitarie per la dichiarazione dei redditi precompilata.</p> <p>Soggetti obbligati - L'opposizione può essere esercitata direttamente dal contribuente (assistito).</p> <p>Se l'assistito non ha compiuto i sedici anni d'età o è incapace d'agire l'opposizione va effettuata per suo conto dal rappresentante o tutore.</p> <p>Modalità - Per le spese e i relativi rimborsi del 2020, l'opposizione può essere effettuata:</p> <p>1. dal 16 febbraio 2021 al 15 marzo 2021, accedendo all'area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria, tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure utilizzando le credenziali Fisconline rilasciate dall'Agenzia delle Entrate. In tal modo, è possibile consultare l'elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprimere la propria opposizione all'invio dei relativi dati all'Agenzia delle Entrate per l'elaborazione della dichiarazione precompilata;</p> <p>2. dal 1° ottobre all'8 febbraio 2021, comunicando direttamente all'Agenzia delle Entrate tipologia (o tipologie) di spesa da escludere, dati anagrafici (nome e cognome, luogo e data di nascita), codice fiscale, numero della tessera sanitaria e relativa data di scadenza.</p> <p>La comunicazione può essere effettuata, utilizzando l'apposito modello disponibile gratuitamente sul sito dell'Agenzia delle entrate:</p> <ul style="list-style-type: none"> • inviando una e-mail alla casella di posta elettronica dedicata opposizioneutilizzo-spese-sanitarie@agenziaentrate.it; • telefonando a un centro di assistenza multicanale (numero verde 800909696, 0696668907 da cellulare, +39 0696668933 dall'estero); • consegnando a un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia il modello di richiesta di opposizione.
COMUNICAZIONI	<p>Comunicazione contanti superiori 10.000 euro</p> <p>Attività - Invio all'Unità di informazione finanziaria dei dati relativi ai movimenti in contanti pari o superiori ai 10.000 euro al mese effettuati dai propri clienti relativamente al secondo mese precedente.</p> <p>Soggetti obbligati - Banche, istituti di pagamento e di moneta elettronica e Poste Italiane.</p> <p>Modalità - La comunicazione va trasmessa per via telematica all'UIF.</p>
IVA	<p>Fatturazione differita</p> <p>Attività - Emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese di febbraio e risultanti da documenti di accompagnamento (Ddt, bolla di consegna e simili), tenendo presente che l'annotazione deve avvenire con riferimento al mese di effettuazione.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte e/o professione.</p> <p>Modalità - Ad emissione del documento avvenuta, annotazione nel registro Iva delle vendite (art. 23 decreto Iva) o dei corrispettivi (art. 24 del decreto Iva).</p>
IVA	<p>Fatture e autofatture di importo inferiore a euro 300,00</p> <p>Attività - Annotazione dell'eventuale cumulativa delle fatture emesse e/o ricevute, nonché delle autofatture emesse dal cessionario/committente per le operazioni, territorialmente rilevanti in Italia, poste in essere dal cedente/prestatore non residente di</p>

	<p>ammontare inferiore a 300,00 euro.</p> <p>Soggetti obbligati - Soggetti Iva esercenti attività d'impresa, arte o professione.</p> <p>Modalità - Per le fatture emesse nel corso del mese, d'importo inferiore a 300,00 euro, può essere annotato, con riferimento allo stesso mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i numeri delle fatture cui si riferisce; • l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota Iva applicata; <p>mentre per le fatture ricevute anche se inerenti a beni che formano oggetto dell'attività propria d'impresa, dell'arte o della professione, si deve ritenere consentita l'annotazione mediante documento riepilogativo se di entità inferiore al predetto limite. Su tale documento riepilogativo devono risultare indicati:</p> <ul style="list-style-type: none"> • i numeri attribuiti dal destinatario cui le stesse si riferiscono; • l'ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l'importo dell'imposta distinti per aliquota Iva applicata.
<p>SCRITTURE CONTABILI</p>	<p>Associazioni sportive dilettantistiche – Registros contabili</p> <p>Attività - Annotazione dell'importo dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale nel corso del mese di febbraio.</p> <p>Soggetti obbligati - Associazioni sportive dilettantistiche e altre associazioni senza scopo di lucro e le pro-loco che hanno effettuato l'opzione al regime di cui all'art. 1 della L. 398/1991 e con proventi commerciali nell'anno precedente fino a euro 400.000.</p> <p>Modalità - Rilevazione dei dati contabili nel prospetto approvato con D.M. 11 febbraio 1997, opportunamente integrato.</p>

SCADENZE AGGIORNATE AL 25 FEBBRAIO 2021

Per ulteriori eventuali aggiornamenti, si rimanda alla consultazione delle Scadenze On line

L'Approfondimento

Fatture elettroniche – Come aderire al servizio di conservazione delle Entrate

I contribuenti titolari di partita IVA, nonché i condomini e gli enti non commerciali che intendono aderire al servizio di consultazione delle fatture emesse/ricevute reso disponibile gratuitamente dall'Agenzia delle entrate, salvo eventuali nuove proroghe, hanno tempo fino al 1° marzo 2021 per effettuare l'adesione. Si tratta di una scadenza che è stata più volte prorogata anche a causa dei problemi di privacy che pre-suppone.

A prescindere che arrivi o meno una nuova proroga, vale la pena di sintetizzare cosa fare per aderire e quali sono i servizi disponibili.

In cosa consiste il servizio e chi può aderire

L'Agenzia mette a disposizione un **servizio gratuito di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici**, accessibile previa **espressa adesione** da effettuarsi direttamente mediante apposita funzionalità resa disponibile nell'area riservata del sito web dell'Agenzia stessa oppure, per gli operatori IVA, attraverso gli intermediari abilitati.

In tale ambito, l'Agenzia, in qualità di responsabile del trattamento dei dati personali in nome e per conto del soggetto interessato/operatore IVA, memorizza e archivia i dati dei file delle fatture in una banca dati dedicata, al fine di consentirne la ricerca, la consultazione e il download, ai soggetti che risultano cedenti/prestatori o cessionari/committenti.

In altre parole, l'Agenzia rende disponibile, ai fini della consultazione e acquisizione (download), l'**intero file delle fatture elettroniche**, e di conseguenza ne effettua la memorizzazione, solo nel caso in cui l'operatore IVA - o un intermediario appositamente delegato - ovvero il consumatore finale, abbiano **aderito espressamente al servizio di consultazione**, mediante un'apposita funzionalità resa disponibile nell'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate.

Possono aderire al servizio i contribuenti titolari di partita IVA, nonché i condomini e gli enti non commerciali.

Conseguenze della mancata adesione

In assenza dell'adesione al servizio, l'Agenzia memorizza e rende consultabile e scaricabile il file xml della fattura elettronica **solo fino all'avvenuto recapito della stessa**.

Una volta consegnata la fattura, saranno **conservati esclusivamente i dati fiscalmente rilevanti della fattura** ovvero quelli di cui all'art. 21 del D.P.R. n. 633/1972.

La conservazione avviene **fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo** a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento.

Dati esclusi dalla conservazione

Sono esclusi dalla conservazione i dati:

- di cui al comma 2, lett. g) dell'art. 21 e quindi i dati relativi natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione;
- necessari a garantire il processo di fatturazione elettronica attraverso il Sdl, compreso il codice hash che caratterizza univocamente il documento.

I problemi di privacy

Con il D.L. n. 124/2019 è stato disposto che i file delle fatture elettroniche acquisiti sono memorizzati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione di riferimento ovvero fino alla definizione di eventuali giudizi, al fine di essere utilizzati:

- a) dalla Guardia di finanza nell'assolvimento delle funzioni di polizia economica e finanziaria;
- b) dall'Agenzia delle entrate e dalla Guardia di finanza per le attività di analisi del rischio e di controllo a fini fiscali.

Inoltre, la Guardia di finanza e l'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, adottano idonee misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, attraverso la previsione di apposite misure di sicurezza, anche di carattere organizzativo, in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

Pertanto, al fine di recepire dal punto di vista tecnico le suddette prescrizioni e considerata la necessità di definire con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali le misure di garanzia a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati, con il provvedimento 24 settembre 2020 è stato ampliato il periodo transitorio prevedendo la possibilità di effettuare l'adesione al servizio di consultazione fino al 28 febbraio 2021 (o meglio, entro il 1° marzo 2021 cadendo il 28 febbraio di domenica).

Pertanto questo è il termine ultimo per l'adesione, a meno che non sopraggiunga una ulteriore proroga del termine.

Disponibilità dei dati

I dati sono resi disponibili in **consultazione esclusivamente agli operatori IVA, nonché ai contribuenti, diversi dalle persone fisiche consumatori finali**, che non sono titolari di partita IVA (ad esempio enti non commerciali e condomini).

Nel caso in cui il cessionario/committente sia un consumatore finale, in assenza della sua adesione al servizio, non viene reso disponibile in consultazione alcun dato relativo alle fatture elettroniche ricevute.



Attenzione

Essendo il processo di fatturazione simmetrico, ai fini della memorizzazione del file xml della fattura da parte dell'Agenzia delle entrate, **è sufficiente che l'adesione venga effettuata da una delle due parti del rapporto economico** (cedente/prestatore o cessionario/committente), fermo restando che sono resi disponibili in consultazione i file xml delle fatture elettroniche esclusivamente a chi abbia effettuato la predetta adesione al servizio.

In definitiva, si procede alla **cancellazione dei file xml** delle fatture per le quali risultino verificate entrambe le seguenti condizioni:

- presenza di una ricevuta di consegna o presenza di una ricevuta di impossibilità di consegna per le quali risulti effettuata la presa visione e il download dall'area riservata del sito web dell'Agenzia delle entrate;
- assenza di adesioni al servizio di consultazione effettuate da parte del cedente o del cessionario.

Recesso

Il recesso dal servizio è effettuato mediante la **medesima funzionalità resa disponibile nell'area riservata del sito web** dell'Agenzia delle entrate e, per gli operatori IVA è effettuato **anche attraverso gli intermediari appositamente delegati** al servizio di consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici.

Il recesso è **immediatamente efficace** e comporta l'interruzione del servizio di consultazione di tutte le fatture emesse/ricevute.